



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00336 DEL 21.06.2018

OGGETTO: Procedimento n° 1421/2008 RGAC - Tribunale CS - Liquidazione competenze difensore dell'Azienda (f. 688)

Il Direttore Generale dott. Achille Gentile, nominato con D.P.R. n° 05 del 12 gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI

Il Direttore della U.O.C. propone l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico – procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell' U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI

Il Direttore del Dipartimento esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO

che in data 13.03.2006 è stato acquisito al prot. n° 3252 la richiesta di risarcimento danni in nome e per conto della Sig.ra C. C., per responsabilità medica professionale;

che la richiesta di cui sopra veniva ritualmente trasmessa, tramite General Broker Service S.p.A., agli assicuratori con nota prot. n° 3444 in data 16.03.2006;

che con atto di Citazione, acquisito al protocollo aziendale n° 5074 del 27.03.2008 la Sig.ra C.C. conveniva l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che tale atto veniva ritualmente trasmesso alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's di Londra per come previsto dalla Polizza assicurativa sottoscritta;

che in ossequio alla predetta polizza, la Compagnia ha facoltà di designare il difensore e di comunicarlo all'Azienda, che non può discostarsi da tale designazione se non a pena di violazione contrattuale;

che, pertanto, in esecuzione di specifica disposizione, nota prot. n°8936 del 09.06.2008, dello Studio Legale Morganti Associati, in qualità di *loss adjuster* degli assicuratori veniva conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda nel giudizio di che trattasi, giusta Delibera n° 791/08, allo stesso avvocato Morganti, con conseguente spesa a totale carico degli assicuratori;

che in data 29.07.2014, con nota prot. n° 29.07.2014, l'avvocato Morganti ha trasmesso la sentenza n° 1413/14 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al procedimento n° 1421/08, evidenziando, nella stessa nota che il *"il sinistro in esame non rientra nelle coperture assicurative Lloyd's n° 1270597 e n° 1322174 stipulate dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza e pertanto gli oneri risarcitori e le spese legali sono a carico dell'Ente sanitario"*;

che tale comunicazione, avvenuta a definizione del giudizio, è stata verificata unilateralmente dalla Compagnia senza che l'Azienda abbia potuto concorrere né inizialmente né nel prosieguo ad esprimere valutazioni in merito;

che, con nota prot. n° 28699 del 13.10.2014 l'avv Morganti, a conclusione dell'incarico conferitogli ha trasmesso a questo Ufficio il prospetto di parcella per l'attività svolta;

che la richiesta di pagamento, rinnovata più volte, è rimasta inevasa e che, pertanto l'avv. Morganti, con nota pec del 31.05.2017, acquisita al protocollo aziendale n° 10781 dell' 01.06.2017, ha trasmesso invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss del D.L. n° 132/14 convertito in L. 162/14, per i procedimenti giudiziari, tra cui il procedimento n° 1421/08 oggetto del presente provvedimento, per i quali il Legale rappresentante pro tempore dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, rilasciava regolare mandato ad litem;

RILEVATO

che nel corso degli anni dal 2001 al 2005 questa Azienda ha stipulato con i Lloyd's di Londra varie Polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e professionale dei propri operatori;

che in quegli anni, avendo la Compagnia più volte comunicato disdette in anticipo, rispetto alla scadenza naturale del contratto e in considerazione dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle gare di aggiudicazione di nuove Polizze, per alcuni periodi, l'Azienda si è trovata priva di copertura;

che, quindi, nello specifico, il sinistro di che trattasi non ricade in alcuna delle Polizze stipulate con la Compagnia;

CONSIDERATO

che l'incarico conferito all'avv. Morganti è stato portato a termine con diligenza e professionalità e che, con determinazione n° 380 del 29.04.2015 si è proceduto ad eseguire la sentenza n° 413/2014 in esito al procedimento n° 1421/2008 RGAC;

che pertanto le probabilità di soccombenza dell'Azienda, in caso di contenzioso promosso dall'avv. Morganti per il riconoscimento delle sue spettanze legali, sono molto alte e comunque si andrebbe incontro ad ulteriori spese ed oneri;

che con nota mail del 12.06.2018, in esito a richiesto approfondimento istruttorio, la Direzione Amministrativa ha disposto la predisposizione degli atti necessari alla liquidazione;

che l'avv. Morganti ha aderito alla proposta dell'Azienda, di riduzione ai minimi della parcella in linea con la Procedura Operativa n° 7 REV 2 che regolamenta l'affidamento incarichi agli avvocati esterni e che pertanto l'Ufficio ha provveduto a rivedere la proforma, trasmessa con nota pec il 20.02.2018, calcolata in base ai parametri di cui al DM 55/2014;

che per quanto sopra premesso e considerato è opportuno pertanto occorre, liquidare all'avv David Morganti la complessiva somma di **€. 4.232,91**, così ripartiti: €. 2.901,00 per compensi calcolati ai minimi, €. 435,15 per rimborso forfettario al 15%, €. 133,45 per CPA 4 %;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (€ 667,23 per R.A. al 20% ed € 763,31 per IVA al 22%);

che alla spesa complessiva di €. 4.232,91 scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2018 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

IL DIRETTORE GENERALE

su conforme proposta del Direttore della UOC Affari Generali formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente, che ha designato quale responsabile le procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare all'avv. Morganti, del Foro di Roma, per spese di patrocinio del procedimento n° 4829/2013 RGAC, la complessiva somma di **€. 4.232,91 al lordo di IVA e RA**;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad €. 4.232,91, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 del Bilancio 2018;

di notificare all'U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)